

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/07: Liberalizzazione dei mercati dell'energia. C. 2910 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
Ratifica Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. C. 2931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	63
Sui lavori della Commissione	65

SEDE REFERENTE:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011. Doc. LVII, n. 2 (<i>Rinvio dell'esame</i>)	65
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/07: Liberalizzazione dei mercati dell'energia. C. 2910 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schemi di convenzione unica autostradale tra l'ANAS Spa e le concessionarie Pedemontana lombarda, Bre.Be.Mi. e Asti-Cuneo. Atto n. 107 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico. Atto n. 118 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	67
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Ministero dello sviluppo economico</i>)	82

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario. C. 2900 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni – Parere su emendamenti</i>)	70
Aggregazione del comune di Lamon alla regione Trentino-Alto Adige. Ulteriore nuovo testo C. 1427 cost. Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	74
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	83
Ratifica Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. C. 2931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. C. 2937 Governo, approvato dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	77
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	84

Disposizioni in materia di continuità territoriale per l'Isola d'Elba. Nuovo testo C. 1640 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978</i>)	78
INTERROGAZIONI:	
5-01160 Vannucci: Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze	78
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	86
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01357 Garavaglia: Costo dei dirigenti statali	79
5-01358 Zorzato: Disposizioni finanziarie della regione Sardegna	79
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	88
SEDE REFERENTE:	
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011. Doc. LVII, n. 2 (<i>Esame e rinvio</i>)	79
AVVERTENZA	81

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 luglio 2007. — Presidenza del presidente Lino DUILIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor.

La seduta comincia alle 8.50.

DL 73/07: Liberalizzazione dei mercati dell'energia. C. 2910 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2007.

Il sottosegretario Nicola SARTOR chiede una sospensione dell'esame al fine di consentire la completa acquisizione degli elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta di ieri.

Lino DUILIO, *presidente*, rileva che risulta indispensabile che gli elementi di risposta pervengano tempestivamente in quanto la Commissione di merito deve concludere l'esame del provvedimento in sede referente nella giornata odierna, essendo lo stesso inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana.

Ratifica Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

C. 2931 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dante D'ELPIDIO (Pop-Udeur), *relatore*, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, segnala che andrebbe fornito un chiarimento in ordine al profilo temporale del contributo al Fondo di salvaguardia, al fine di escludere un impatto negativo sui conti di cassa (tenuto conto della previsione – contenuta nell'articolo 26 – di versamenti da effettuarsi « almeno ogni due anni »). Segnala peraltro, che gli oneri recati dagli articoli 5 e 8 della Convenzione hanno carattere eventuale e che comunque non è chiaro se l'Italia possa far parte del Comitato Intergovernativo già nel 2007. In merito ad altre disposizioni della Convenzione, prima illustrate, sottolinea che talune di esse sembrerebbero suscettibili di determinare effetti finanziari non considerati dalla relazione tecnica. Fa riferimento, in particolare, al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12 (inventario dei beni culturali immateriali), all'articolo 13, lettera *c*) (promozione di studi scientifici) e lettera *d*) (sviluppo della formazione nella gestione

del patrimoni culturale immateriale e di istituti di documentazione), all'articolo 14 (educazione e sensibilizzazione). Ritiene pertanto necessario che il Governo confermi (come sembrerebbe essere genericamente affermato nella relazione illustrativa) che alle predette attività le amministrazioni competenti potranno far fronte nei limiti delle risorse già ad esse assegnate sulla base della vigente legislazione e senza, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ricorda che l'articolo 3 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 148.600 per l'anno 2007, in euro 142.455 per l'anno 2008, ed in euro 148.600 annui a decorrere dall'anno 2009, si provveda mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, relativo al triennio 2007-2009. La disposizione prevede anche la clausola di salvaguardia in base alla quale il Ministro provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo anche al fine dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, e trasmette alle Camere corredate da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Al riguardo, segnala che l'accantonamento del Fondo speciale del quale si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Con riferimento alla previsione di una specifica clausola di salvaguardia, ricorda che, come confermato dal rappresentante del Governo durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, questa deve intendersi riferita solo agli oneri derivanti dall'articolo 25 della Convenzione, concernente il contributo obbligatorio da versare al Fondo di salvaguardia mentre quelli relativi alle riunioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, articolo 5, e articolo 8, paragrafo 3, devono intendersi come limiti massimi di spesa. Al riguardo, giudica opportuna, stante l'attuale formulazione del testo che riferisce la clausola di salvaguardia al complesso degli oneri, una

conferma del Governo in tal senso. Osserva, infine, che la Commissione bilancio del Senato ha espresso, nella seduta del 7 giugno 2007, parere favorevole sul testo in esame, nel presupposto che la riunione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, si svolga nell'anno 2007. Infatti, solo in tal caso non si verificherebbe un disallineamento temporale tra gli oneri derivanti dal provvedimento e le risorse stanziata a copertura. Ritiene, infine, opportuno che il Governo fornisca alcuni chiarimenti in merito all'entità del contributo al Fondo di cui all'articolo 26 dell'Accordo e alla sua cadenza temporale. In particolare, giudica necessario capire se lo Stato italiano si impegni a versare il contributo ogni anno nella misura dell'1 per cento del contributo ordinario all'Unesco, stante la formulazione letterale dell'articolo 26 che prevede che il versamento sia effettuato « almeno ogni due anni » o se, invece, si preveda di procedere ogni due anni al versamento, nella misura pari all'1 per cento del suddetto contributo, ovvero, infine, se il versamento debba essere realizzato con cadenza biennale, in misura pari alle due annualità di riferimento. Nel primo caso, infatti, si verificherebbe un allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e la copertura finanziaria prevista dal provvedimento; nel secondo caso, la copertura prevista dal provvedimento sarebbe superiore all'entità degli oneri effettivi; nel terzo caso, invece, sia qualora si proceda a versare anticipatamente il contributo nella misura pari a due annualità sia qualora il versamento avvenga posticipatamente, trattandosi, in questo ultimo caso, di risorse di parte corrente che andrebbero in economia, potrebbe verificarsi un disallineamento temporale tra il verificarsi dell'onere stesso e la copertura finanziaria prevista dal provvedimento.

Il sottosegretario Nicola SARTOR chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Lino DUILIO, *presidente*, nel segnalare l'urgenza del provvedimento, ritiene op-

portuno, apprezzate le circostanze, sospendere i lavori della Commissione in quanto risulta evidente che il Governo non è in grado di fornire i necessari elementi di chiarimento alla Commissione sui provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Marino ZORZATO (FI) chiede che la Commissione proceda comunque all'espressione del parere sul progetto di legge C. 1427 relativo al distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino Alto Adige. Ricorda infatti che l'esame era stato sospeso in sede di dichiarazioni di voto.

Lino DUILIO, *presidente*, segnala che la Commissione non può comunque prescindere da una costante interlocuzione con il Governo e, conseguentemente, non è possibile procedere. Ricorda peraltro che non è stata formalizzata alcuna proposta di parere.

Marino ZORZATO (FI) ribadisce che la Commissione stava per procedere alla votazione del parere. Ritene poi che la sospensione debba essere concordata con la I Commissione in modo tale che tale Commissione attenda comunque l'espressione del parere della Commissione bilancio.

Massimo VANNUCCI (Ulivo) ritiene che le considerazioni del collega Zorzato debbano essere attentamente valutate. In particolare condivide l'esigenza che la I Commissione Affari costituzionali attenda il parere della Commissione bilancio per concludere l'esame in sede referente.

La seduta termina alle 9.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 luglio 2007. — Presidenza del presidente Lino DUILIO. — Interviene il

sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor.

La seduta comincia alle 9.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011.

Doc. LVII, n. 2.

(Rinvio dell'esame).

Lino DUILIO, *presidente*, rileva che la Commissione è ora nelle condizioni di avviare l'esame del DPEF, naturalmente a condizione che il rappresentante del Governo possa continuare a presenziare ai lavori.

Il sottosegretario Nicola SARTOR rappresenta con imbarazzo l'impossibilità a trattarsi in quanto sta per avere inizio al Senato il seguito dell'esame del DPEF da parte dell'Assemblea.

Lino DUILIO, *presidente*, rileva la singolarità della posizione espressa dal sottosegretario Sartor in quanto risulta incredibile che il Ministero dell'economia e delle finanze non possa garantire la contemporanea presenza di propri rappresentanti al Senato e alla Camera. Non potrà quindi che rappresentare la situazione determinatasi al Ministro dell'economia e delle finanze.

Gaspare GIUDICE (FI) ricorda che la Commissione non ha ancora iniziato l'esame del DPEF e che lo stesso dovrà essere concentrato nella giornata odierna. Ciò quindi rende ancora più grave l'indisponibilità del rappresentante del Governo a presenziare i lavori della Commissione. Invita il presidente a riferire l'accaduto al ministro Padoa Schioppa, che peraltro non ha finora partecipato ai lavori della Commissione, anche quando questa ha affrontato provvedimenti importanti come il decreto-legge n. 81 del 2007.

Lino DUILIO, *presidente*, rinvia quindi l'esame alla seduta che sarà convocata per le ore 10.45.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 luglio 2007. — Presidenza del presidente Lino DUILIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 73/07: Liberalizzazione dei mercati dell'energia. C. 2910 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Il sottosegretario Nicola SARTOR, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dalla Commissione, segnala che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, le quali consentono di utilizzare le somme giacenti presso la Cassa conguaglio del settore elettrico che non sono state spese nel 2006, non comportano un peggioramento dei saldi di indebitamento netto e di fabbisogno in quanto il miglioramento registrato nel 2006 deriva da una situazione accertata *ex post*. Rileva che pertanto, sui tendenziali previsti successivamente al 2006 non sono state considerate tali risorse, che però di fatto sono esistenti, di conseguenza il loro utilizzo rimane del tutto neutro rispetto ai saldi in questione.

Maino MARCHI (Ulivo), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

 sul testo del provvedimento,

 preso atto dei chiarimenti del Governo per cui la previsione, al comma 6,

dell'articolo 1, dell'utilizzo di somme giacenti presso la Cassa conguaglio del settore elettrico non è suscettibile di incidere negativamente sui saldi di finanza pubblica.

 esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 26 luglio 2007. — Presidenza del presidente Lino DUILIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor.

La seduta comincia alle 9.20.

Schemi di convenzione unica autostradale tra l'ANAS Spa e le concessionarie Pedemontana lombarda, Bre.Be.Mi. e Asti-Cuneo.

Atto n. 107.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2007.

Antonio MISIANI (Ulivo), *relatore*, esamina la documentazione depositata dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

 esaminato lo schema di convenzione unica autostradale tra l'ANAS Spa e le

concessionarie Pedemontana lombarda, Bre.Be.Mi. e Asti-Cuneo (atto n. 107);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali:

con riferimento alle convenzioni Asti-Cuneo e Pedemontana lombarda, il profilo temporale delle erogazioni previste è già stato considerato negli andamenti tendenziali a legislazione vigente;

con riferimento alle convenzioni Bre.Be.MI e Pedemontana lombarda, sono presenti apposite clausole – riguardanti in particolare la verifica, alla fine di ciascun periodo regolatorio, del residuo valore contabile del capitale investito e la destinazione di parte degli extraprofitti all’abbattimento del valore residuo dell’infrastruttura – finalizzate a ridurre l’entità dell’eventuale valore di subentro al termine della concessione e a minimizzare il rischio che la gara per la scelta del concessionario subentrante possa andare deserta;

con riferimento alle convenzioni Bre.Be.Mi. e Pedemontana lombarda, gli effetti derivanti dal subentro della società CAL all’ANAS in funzione di soggetto concedente, sono sostanzialmente compensativi in quanto la riduzione di entrate per canoni di concessione va posta a fronte della riduzione dei corrispondenti oneri connessi alla vigilanza sulle società concessionarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Massimo GARAVAGLIA (LNP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

La seduta termina alle 9.25.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 26 luglio 2007. — Presidenza del presidente Lino DUILIO. — Intervengono i

sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Pier Paolo Cento e per lo sviluppo economico Alfonso Gianni.

La seduta comincia alle 10.50.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico.

Atto n. 118.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame dello schema di regolamento.

Lino DUILIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, premesso che in base al decreto-legge n. 181 del 2006 il processo di riordino dei Ministeri è soggetto a vincoli di invarianza della spesa con riferimento sia alla riorganizzazione complessiva sia ai singoli Ministeri, osserva che la ristrutturazione amministrativa in esame riguarda soltanto una parte della più complessa redistribuzione di attribuzioni che è stata determinata dalla soppressione del preesistente Ministero delle attività produttive e dalla contestuale riorganizzazione di una serie di funzioni e di uffici che interessano, a vario titolo, la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’economia e i nuovi Ministeri oggetto della disciplina in esame (Sviluppo economico e Commercio internazionale). Pertanto l’effettivo rispetto del predetto vincolo d’invarianza può essere verificato soltanto sulla base di elementi quantitativi che diano conto dello stato di realizzazione del complessivo processo di riordino riferito alle singole strutture interessate. Tali elementi andrebbero acquisiti anche con riferimento al testo in esame e dovrebbero consentire la ricostruzione, almeno di larga massima, delle ipotesi che suffragano la previsione del rispetto della complessiva invarianza della spesa in rapporto a quella sostenuta nell’ambito del

quadro organizzativo di partenza. La necessità di tali elementi informativi è confermata dalla circostanza che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame – riferito ad uno solo (il Ministero dello Sviluppo economico) dei nuovi Ministeri (Sviluppo economico e Commercio internazionale) istituiti contestualmente alla soppressione del Ministero delle attività produttive – prevede un numero di posizioni di responsabili di uffici di diretta collaborazione che esaurisce quello stabilito per il Ministero delle attività produttive prima del riordino. Segnala che infatti, mentre per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione dei ministri e dei sottosegretari una tendenziale invarianza della spesa è stata garantita ripartendo fra i due nuovi Ministeri (Sviluppo economico e Commercio internazionale) il contingente complessivamente operante presso il soppresso Ministero delle attività produttive, nel caso dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione non si è verificata un'analoga suddivisione del personale: infatti, in primo luogo, questi dirigenti non rientrano ai sensi della disciplina in esame nel contingente assegnato agli uffici di diretta collaborazione (e sono per questo considerati come « aggiuntivi » rispetto a quel contingente); in secondo luogo, lo schema di regolamento in esame prevede per il solo Ministero dello sviluppo economico un numero di posizioni apicali che risulta superiore a quello stabilito per il Ministero delle attività produttive. Pertanto, allo stato, non residua – in termini di funzioni di vertice – alcuna dotazione ulteriore da utilizzare per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico. Se ne deduce che, complessivamente, il contingente dei dirigenti assegnati alle posizioni degli uffici di diretta collaborazione dei due nuovi Ministeri è necessariamente superiore a quello del Ministero delle attività produttive. Chiede pertanto di chiarire come tale circostanza possa risultare compatibile con l'obbligo d'invarianza previsto, in particolare, per ciascun Ministero, dall'articolo 1, comma 25-*quater*, del decreto-legge

n. 181 del 2006. La relazione tecnica prospetta una serie di misure volte a compensare la maggiore spesa indotta dall'aumento delle posizioni apicali: tuttavia non sempre tali misure trovano concreto riscontro nel testo del provvedimento; né comunque, di esse, vengono quantificati gli effetti finanziari al fine di dimostrare la loro effettiva idoneità a costituire adeguata compensazione degli oneri derivanti dalla disciplina. Quanto al testo del provvedimento, rileva che esso prevede – rispetto alla normativa vigente – alcune misure di risparmio da portare a compensazione degli oneri relativi alla soppressione di un posto di livello dirigenziale generale effettivamente coperto (fra quelli previsti dal regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico) e la soppressione di un analogo posto di funzione dirigenziale non generale effettivamente coperto, e del corrispondente posto di organico di seconda fascia, a fronte della qualificazione dell'Ufficio di Gabinetto come ufficio di livello dirigenziale generale (articolo 3, comma 3); all'adozione di una direzione monocratica (non più collegiale, quindi) del Servizio di controllo interno (articolo 4, comma 2); alla riduzione da 15 a 12 unità, rispetto alla precedente normativa riferita al Ministero delle attività produttive, del contingente di personale da assegnare al Servizio di controllo interno (articolo 4, comma 5); al contenimento del trattamento economico accessorio relativo al Capo di Gabinetto [articolo 7, comma 1, lettera *a*)]; alla riduzione da 40 a 10 per cento (del totale del contingente degli uffici di diretta collaborazione) della quota di personale di area « A » e « B » del comparto Ministeri che può essere assegnata ai servizi di supporto degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico (articolo 9, comma 2). Rileva che anche di tali misure di risparmio non vengono quantificati gli effetti finanziari. Nello specifico, inoltre, poiché lo schema di regolamento in esame ha introdotto, rispetto alla precedente disciplina dettata per il Ministero delle attività produttive, alcune novità di ordine organizzativo nel numero e nella composizione

degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico e del Viceministro, appare opportuno che il Governo confermi che da siffatte novità non possano derivare incrementi di spesa. Si riferisce, in particolare, alla qualificazione dell'Ufficio di Gabinetto come ufficio dirigenziale di livello generale (articolo 3, comma 3). Sul punto osserva in particolare che l'idoneità della compensazione prospettata (soppressione di un posto di livello dirigenziale generale effettivamente coperto e di un posto di funzione dirigenziale non generale effettivamente coperto) sembrerebbe subordinata all'effettiva adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico che dovrebbe contenere tale misura compensativa (mentre non è chiaro se esso sia già stato adottato). Chiede quindi chiarimenti in ordine all'introduzione, fra gli uffici di diretta collaborazione, del Consigliere diplomatico il quale, pur non figurando espressamente tra le figure responsabili d'ufficio (articolo 6) e tra le posizioni di responsabili da considerarsi aggiuntive rispetto al contingente di 119 unità di personale (articolo 5, comma 3), risulterebbe comunque preposto alla direzione di un ufficio [articolo 2, comma 2, lettera f) e articolo 3, comma 6] e potrebbe inoltre incidere, nell'amministrazione di provenienza, sul fabbisogno di personale dirigenziale. Ricorda che la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, relativamente al Ministero delle attività produttive, assegna invece a questa figura una mera funzione interna all'Ufficio di Gabinetto, di carattere eventuale e comunque senza alcun ruolo di espressa responsabilità d'ufficio. Segnala quindi l'esigenza di un chiarimento per quanto concerne la previsione di posizioni di responsabili degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro eccedentarie rispetto al numero complessivo del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro (articolo 5, comma 3). Sul punto segnala, peraltro, che mentre il richiamato articolo 5, comma 3, definisce come aggiuntive —

gnato agli uffici di diretta collaborazione — le posizioni dei responsabili degli uffici e della segreteria del Viceministro, d'altra parte l'articolo 8, comma 4, sottopone al « limite complessivo della spesa prevista per il personale degli uffici di diretta collaborazione » la possibilità, per il Viceministro, di nominare — dietro autorizzazione del Ministro — i responsabili degli uffici di supporto alla stessa figura del Viceministro.

Il sottosegretario Alfonso GIANNI deposita la documentazione predisposta dal Ministero dello sviluppo economico sul provvedimento (*vedi allegato 1*). Rileva che l'attribuzione di nuove competenze al Ministero dello sviluppo economico rispetto a quelle in precedenza attribuite al Ministero delle attività produttive ha comportato inevitabilmente un aumento del contingente di dirigenti, anche se in alcuni casi si è trattato di uffici trasferiti dal Ministero dell'economia. Segnala che, in tali condizioni, l'invarianza della spesa è stata garantita mediante misure compensative di risparmio sugli oneri di funzionamento e, per le funzioni apicali, mediante il contenimento degli oneri stipendiali. Inoltre, per gli uffici di diretta collaborazione, è stato privilegiato l'utilizzo di personale interno.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO chiede un rinvio al fine di poter esaminare le richieste di chiarimento avanzate e la documentazione depositata dal Ministero dello sviluppo economico.

Lino DUILIO, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 luglio 2007. — Presidenza del presidente Lino DUILIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.

La seduta comincia alle 11.10.

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.**C. 2900 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame.

Salvatore RAITI (IdV), *relatore*, segnala che sul provvedimento in esame, la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole nella seduta del 25 luglio, formulando alcune condizioni non motivate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Rileva che la Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo. Avverte che, in data 26 luglio 2007, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 1, segnala quelli per i quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Segnala gli emendamenti 1.19 Pecorella, 1.20 Consolo, 1.301 Buemi, 1.304 Mazzoni 1.16 Pecorella, 1.303 Mazzoni, 1.313 Lussana, 1.319 Pecorella, 1.21 Pecorella, 1.23 Pecorella, 1.24 Consolo, 1.300 Buemi, 1.305 Mazzoni, 1.314 Lussana che modificano il numero delle prove scritte o le materie d'esame per la prova orale ovvero prevedono l'introduzione di un colloquio psico-attitudinale. Ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la modifica delle prove d'esame possa determinare, per il funzionamento delle commissioni e lo svolgimento delle prove stesse, nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. Ricorda gli emendamenti 1.35 Pecorella, 1.36 Consolo che sopprimono l'indicazione della cadenza temporale con la quale deve svolgersi il concorso per esami di cui all'articolo 1, l'emendamento 1.315 Lussana che prevede che la commissione del concorso sia composto da un magistrato il quale abbia conseguito la settima anziché la sesta valutazione di professionalità, gli emendamenti 1.48 Consolo, 1.49 Pecorella, 1.50 Pecorella, 1.51 Consolo, 1.316 Lussana, i quali modificano il numero dei

componenti della commissione d'esame di cui all'articolo 1. Con riferimento all'articolo 2 ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento 2.9 Lussana che tra l'altro, demanda la valutazione dei magistrati ad un apposta Commissione nominata dal CSM e sopprime le norme che consentono, mediante concorso, il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa. In proposito il Governo dovrebbe chiarire se l'insieme delle norme recate dall'emendamento sia tale da escludere conseguenze finanziarie. Ricorda poi l'emendamento 2.28 Pecorella che prevede che in caso di esito negativo della procedura di valutazione la nuova valutazione debba essere effettuata dopo un anno anziché due riducendo i termini della penalizzazione economica che il magistrato subisce in relazione ai quali peraltro non erano stati scontati effetti finanziari positivi. Ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'emendamento non sia suscettibile di determinare conseguenze finanziarie. Ricorda gli emendamenti 2.41 Pecorella, 2.42 Lussana, 2.305 Mazzoni che hanno lo scopo di ripristinare la progressione delle funzioni in conformità di quanto previsto dai decreti legislativi attuativi della riforma « Castelli » dell'ordinamento giudiziario lasciando peraltro immutate le ulteriori norme in materia di progressione economica recate dal ddl in esame mediante la sostituzione della tabella A allegata alla legge n. 27 del 1981 e disposta dal successivo articolo 2, comma 11. In proposito il Governo dovrebbe chiarire se dal combinato disposto dei diversi criteri di progressione economica possano derivare conseguenze finanziarie. Ricorda poi l'emendamento 2.43 Pecorella che dispone che la procedura concorsuale per il conferimento delle funzioni debba prevedere un colloquio orale. Segnala che il Governo dovrebbe chiarire se l'espletamento del colloquio orale sia suscettibile di determinare conseguenze finanziarie. Ricorda poi l'emendamento 2.53 Consolo che prevede che la valutazione dei requisiti richiesti per il conferimento di alcune funzioni sia effettuata dal apposta Commissione nomi-

nata dal CSM. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire se l'attività di valutazione dei requisiti da parte della Commissione sia suscettibile di recare nuovi oneri in relazione al funzionamento della stessa. Ricorda gli emendamenti 2.54 Lussana, 2.55 Pecorella che ridefiniscono le condizioni per il conferimento delle funzioni di legittimità prevede una apposita procedura concorsuale per titoli ed esami. Le funzioni possono essere conseguite anche da magistrati che abbiano superato la sola seconda valutazione di professionalità. In proposito, rileva che il Governo dovrebbe chiarire se la nuova procedura delineata sia suscettibile di determinare effetti finanziari. Ricorda poi l'emendamento 2.56 Pecorella che prevede l'ampliamento del numero dei membri che compongono una commissione di concorso senza disporre misure compensative degli oneri derivanti dalla corresponsione dei gettoni e del rimborso spese ai nuovi membri. Ricorda poi gli emendamenti 2.58 Pecorella, 2.60 Pecorella, 2.59 Lussana che prevedono che per il conferimento anticipato delle funzioni di legittimità sia espletato un concorso per titoli ed esami, scritti e orali, in luogo di una procedura valutativa riservata. Il Governo dovrebbe chiarire se l'espletamento del concorso, in luogo della procedura valutativa, non risulti suscettibile di determinare conseguenze finanziarie. Ricorda l'emendamento 2.90 Pecorella che sopprime la norma che consente ai magistrati di permanere in servizio fino al settantacinquesimo anno di età. In proposito il Governo dovrebbe chiarire se dalla modifica in esame possano derivare conseguenze finanziarie. Ricorda l'emendamento 2.91 Lussana che ripristina l'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006 riformulato dall'articolo 2, comma 7 del testo in esame. In relazione alla riformulazione erano stato possibile, a norma dell'articolo 6, rideterminare una autorizzazione di spesa per disporre la copertura degli oneri recati dal provvedimento. Segnala che il Governo dovrebbe chiarire se anche la formulazione proposta con l'emendamento consenta la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa prevista

dall'articolo 6 in conformità delle esigenze di copertura degli oneri recati dal provvedimento. Ricorda l'emendamento 2.92 Pecorella che propone di applicare la disciplina che pone limiti al conferimento degli incarichi anche alle procedure concorsuali in corso di espletamento. In proposito, il Governo dovrebbe chiarire se detta estensione dell'applicazione della disciplina in questione non sia suscettibile di generare conseguenze finanziarie in relazione ad esodo anticipato di personale che si vede preclusa la possibilità di conseguire incarichi. Ricorda poi l'emendamento 2.105 Pecorella che ha lo scopo di ripristinare la progressione per classi di anzianità prevista dai decreti legislativi attuativi della riforma « Castelli » dell'ordinamento giudiziario lasciando peraltro immutate le ulteriori norme in materia di progressione economica recate dal ddl in esame mediante la sostituzione della tabella A allegata alla legge n. 27 del 1981 e la definizione dei trattamenti disposte dai comma 11 e 12 dell'articolo 2. Il Governo dovrebbe chiarire se dal combinato disposto dei diversi criteri di progressione economica possano derivare conseguenze finanziarie.

Con riferimento all'articolo 3 ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento 3.30 Laurini che ripristina il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 26 del 2006 aumentando complessivamente il numero dei componenti del comitato; gli emendamenti 3.34 Laurini e 3.36 Lussana che ripristinano l'articolo 12 del decreto legislativo n. 26 del 2006 concernente i comitati di gestione; gli emendamenti 3.58 Laurini, 3.59 Lussana, 3.60 Pecorella che non prevedono più la possibilità per l'attività di formazione decentrata che il comitato direttivo e i responsabili di settore possano usufruire delle strutture esistenti presso i vari distretti di Corte d'Appello. Con riferimento all'articolo 3, segnala che appaiono privi di adeguata quantificazione o copertura l'emendamento 3.2 D'Ippolito Vitale che istituisce un'ulteriore sede della scuola superiore di magistratura, 3.38 Pecorella che prevede che il segretario generale di

cui all'articolo in esame non sia scelto tra i magistrati o i dirigenti in servizio, ma tra professionisti che abbia un'esperienza nel settore dell'organizzazione aziendale contestualmente sopprimendo la clausola di invarianza.

Con riferimento all'articolo 4, rileva che appaiono privi di adeguata quantificazione o copertura gli emendamenti 4.7 Mazzoni, 4.8 Lussana, 4.9 Pecorella, 4.10 Consolo che aumentano il numero degli avvocati memeri del consiglio direttivo della Corte di Cassazione destinatari del gettone di presenza previsto per la partecipazione alle sedute.

Con riferimento all'articolo 5 ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento 5.300 Pecorella il quale prevede l'assegnazione mediante concorso di incarichi direttivi e semi direttivi, mentre appaiono privi di adeguata quantificazione o copertura gli emendamenti 5.400 Pecorella e 5.6 Lussana che sopprimono clausole di invarianza finanziaria.

Con riferimento all'articolo 6 ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli articoli aggiuntivi 6.01 Pepe, 6.0300 Buemi che prevedono di conferire una delega al Governo per l'emanazione di una disciplina in materia di distribuzione dei carichi di lavoro tra i magistrati. La delega prevede, fra l'altro, l'istituzione di un apposito organo, presso ciascun ufficio, destinato a valutare il rispetto degli standard di lavoro da parte dei magistrati. Il Governo dovrebbe chiarire se l'esercizio della delega in conformità dei principi previsti non sia suscettibile di determinare conseguenze finanziarie.

Con riferimento all'articolo 8 ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli emendamenti 8.1 Pecorella, 8.2 Lussana, 8.3 Lussana, 8.300 Mazzoni, 8.400 Pecorella, che differiscono di almeno 30 giorni la data di entrata in vigore delle norme del provvedimento o che prevedono per lo stesso l'applicazione del termine ordinario previsto dall'articolo 73 della Costituzione. Ricorda che il differimento dell'entrata in vigore rende maggiormente probabile la possibilità che i decreti attuativi della legge Castelli, la cui efficacia

è sospesa fino al 31 luglio 2007, acquistino forza di legge. Il Governo dovrebbe fornire chiarimenti sulle possibili conseguenze finanziarie conseguenti alla entrata in vigore dei decreti legge attuativi della legge Castelli durante il periodo di *vacatio legis* del provvedimento in esame qualora questo ultimo sia approvato prima del 31 luglio 2007.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO rileva che tutte le proposte emendative richiamate dal relatore appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi ed esprime pertanto avviso contrario del Governo sulle stesse.

Gaspare GIUDICE (FI) ritiene la valutazione del rappresentante del Governo eccessivamente sommaria ed approssimativa, mentre sarebbe stata necessaria un'analisi dettagliata delle singole proposte emendative. Segnala, solo come esempio tra i molti che si potrebbero fare, che l'emendamento Pecorella 2.43 ben difficilmente può determinare effetti finanziari negativi, limitandosi a prevedere una prova orale attualmente non prevista nel concorso per magistrati.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO rileva che non era suo intendimento compiere un'analisi sommaria e, avendo compiuto un approfondimento dell'istruttoria, concorda con l'onorevole Giudice in ordine al fatto che dall'emendamento 2.43 non derivano effetti finanziari negativi. Rileva peraltro che, a differenza di quanto in precedenza affermato, anche gli emendamenti 3.58, 3.59 e 3.60 non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Salvatore RAITI (IdV) formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la quantificazione degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai componenti della commissione di concorso di cui all'articolo 1 è stata effettuata con criteri estremamente prudenziali, tali da consentire in ogni caso di far fronte anche ad eventuali modulazioni della commissione stessa, fermo restando che i compensi relativi al presidente sono già previsti a legislazione vigente;

l'assegnazione di funzioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, non influisce sulla progressione economica dei magistrati e non implica adeguamenti retributivi;

l'attività di valutazione dei magistrati rientra fra quelle tipiche del Consiglio superiore della magistratura e non necessita di specifiche strutture di supporto aggiuntive rispetto a quelle esistenti;

le risorse stanziare risultano sufficienti a far fronte alle modifiche alla disciplina in materia di passaggio di funzione di cui al comma 4 dell'articolo 2;

con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2, la quantificazione degli oneri è stata effettuata in base a criteri prudenziali per cui al limitato numero di cessazioni anticipate potrà farsi fronte con le residue disponibilità delle risorse di cui all'articolo 2, comma 40, della legge n. 150 del 2005;

l'assegnazione di un magistrato ad un ufficio in posizione in soprannumero, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'articolo 2, non determina una variazione della dotazione organica complessiva;

i valori indicati nella nuova tabella allegata al comma 11 dell'articolo 2 corrispondono esattamente all'ammontare delle retribuzioni attualmente erogate;

le disposizioni di cui al comma 12 del medesimo articolo 2 non recano innovazioni per quanto concerne la progressione economica dei magistrati;

le disposizioni di cui all'articolo 3 non comportano l'attribuzione di nuove funzioni alla scuola superiore della magistratura ma piuttosto un diverso orientamento dell'attività della scuola stessa volto a privilegiare lo svolgimento di compiti di formazione, compiti ai quali la scuola potrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;

l'espletamento delle nuove procedure elettive, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, potrebbe comportare oneri di modesta entità, tuttavia ampiamente compensati dall'ampliamento della cadenza temporale, da due a quattro anni, del sistema elettorale previsto per i consigli giudiziari;

rilevato che appare opportuno modificare alcune clausole di invarianza e di copertura al fine di renderle conformi alla prassi consolidata e alla disciplina contabile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, comma 2, capoverso articolo 11, sostituire il comma 17 con il seguente: « Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente »;

b) all'articolo 2, comma 3, capoverso articolo 12, sostituire il comma 17 con il seguente: « All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 13 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. »;

c) all'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente: « All'attuazione del comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. »;

d) all'articolo 5, comma 8, sostituire le parole: « non comportano », con le seguenti: « non devono comportare »;

e) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: « comma 11 » con le seguenti: « comma 12 », e sostituire le parole: « è determinata », con le seguenti: « è valutata »;

f) all'articolo 6, comma 6, sostituire le parole: « per l'anno 2008 » con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2008 ».

Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.16, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.35, 1.36, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.300, 1.301, 1.303, 1.304, 1.305, 1.313, 1.314, 1.315, 1.316, 1.319, 2.9, 2.28, 2.41, 2.42, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58, 2.59, 2.60, 2.90, 2.91, 2.92, 2.105, 2.305, 3.2, 3.30, 3.34, 3.36, 3.38, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.6, 5.300, 5.400, 8.1, 8.2, 8.3, 8.300 e 8.400 e sugli articoli aggiuntivi 6.01 e 6.0300, suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Marino ZORZATO (FI) rileva che vi deve essere un evidente refuso nella proposta di parere formulata dal relatore in quanto le condizioni in esso contenute, per la loro rilevanza, non possono che essere espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, precisazione che invece il relatore, probabilmente, ribadisce, per una mera dimenticanza, non ha fatto.

Lino DUILIO, *presidente*, rileva che, come nel parere reso alla Commissione di merito sul medesimo provvedimento nella seduta di ieri, le condizioni contenute nella proposta esposta dal relatore non

sono espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione. Pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Aggregazione del comune di Lamon alla regione Trentino-Alto Adige.

Ulteriore nuovo testo C. 1427 cost. Governo e abb. (Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 aprile 2007.

Lino DUILIO, *presidente*, ricorda che gli elementi forniti dal Governo nel corso dell'iter del provvedimento non hanno consentito di escludere in modo inequivoco l'insorgenza di effetti finanziari negativi, come evidenziato anche dalle considerazioni compiute dai componenti della Commissione. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

sull'ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito,

considerato che gli elementi di informazione forniti dal Governo non appaiono sufficienti ad escludere che dall'attuazione del provvedimento si determinino effetti finanziari negativi per tutti gli enti territoriali interessati,

esprime

PARERE CONTRARIO ».

Massimo GARAVAGLIA (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto, rileva che la Lega concorda con la proposta di distaccare il comune di Lamon dalla regione Veneto per aggregarlo alla regione Trentino Alto Adige in quanto si tratta di un

segnale che conferma quanto sia ormai improcrastinabile l'introduzione in Italia del federalismo fiscale. Rileva che in assenza di tale riforma sarà inevitabile un processo a catena per cui anche al suo comune, che pur si trova in provincia di Milano, non rimarrà altro da fare che chiedere l'aggregazione alla regione Val d'Aosta o al Trentino Alto Adige, o anche alla regione siciliana, che pure ha uno *status* di autonomia del tutto soddisfacente, fermo restando che anche l'ipotesi di un'aggregazione alla Svizzera dovrebbe essere presa in considerazione se non avesse anche delicate implicazioni di carattere internazionale.

Ettore PERETTI (UDC), pur condividendo l'auspicio avanzato dal collega Garavaglia di una rapida introduzione del federalismo fiscale, condivide la proposta di parere contraria formulata dal relatore.

Luana ZANELLA (Verdi) rileva che il Governo avrebbe dovuto fornire alla Commissione tutti gli elementi necessari per valutare compiutamente i profili finanziari del provvedimento e ricorda che il contenuto del progetto di legge è frutto di una approfondita analisi della specifica situazione del comune di Lamon, a fonte della quale sarebbe stato necessario un maggior impegno da parte del Ministero dell'economia. Annuncia pertanto il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal presidente.

Marino ZORZATO (FI) annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal presidente

Massimo VANNUCCI (Ulivo), nell'annunciare il proprio voto a favore della proposta di parere, ringrazia il presidente per l'impegno profuso e segnala che risulta evidente che il trasferimento di un comune di quattromila abitanti da una regione a statuto ordinario ad una regione a statuto speciale è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, che non possono essere minimizzati come ha sembrato fare la collega Zanella, in quanto peraltro

l'eventuale approvazione della proposta di legge in esame rischia di provocare un effetto emulativo da parte di numerosi altri comuni con effetti ancora peggiori per la finanza pubblica.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE) ritiene che la proposta di parere formulata dal presidente sia del tutto condivisibile in quanto non si può sostenere che l'aggregazione di un comune a una regione a statuto speciale sia priva di effetti finanziari. Richiama peraltro che il fatto che il recente decreto-legge n. 81 del 2007 ha contenuto uno specifico stanziamento di risorse per i comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.

Michele VENTURA (Ulivo) ritiene che per quel che attiene ai profili finanziari del provvedimento non si possa che condividere la proposta di parere avanzata dal presidente. Rileva al tempo stesso l'opportunità che la Commissione si faccia promotrice presso la Commissione di merito dell'esigenza di avviare una più ampia riflessione sulle problematiche attinenti ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale e delle numerose richieste formulate da vari comuni di aggregazione e tale regione.

Salvatore RAITI (IdV), nel condividere le osservazioni dei colleghi, Pegolo e Ventura, annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del presidente.

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) concorda con la proposta di parere del relatore, pur rilevando che il fenomeno delle richieste di aggregazione di comuni a regioni a statuto speciale pone problemi politici e difficoltà oggettive che devono essere affrontati.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO, nel rimettersi alla Commissione sulla proposta di parere, si sente tuttavia in dovere di depositare la documentazione predisposta in data 11 maggio 2007 dal Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato che afferma che il provvedimento non comporta effetti finanziari negativi immediati (*vedi allegato 2*).

Lino DUILIO, *presidente*, rileva che nella seduta del 17 aprile il sottosegretario Sartor aveva affermato che, sulla base della documentazione che aveva peraltro depositato, dall'aggregazione si verificherebbero effetti negativi per la provincia di Trento, che saranno in prospettiva accentuati dalla struttura demografica del comune di Lamon, la quale ha una notevole percentuale di popolazione anziana. Era stato ad esempio rilevato che un presumibile effetto negativo si sarebbe verificato anche per la regione Veneto in conseguenza delle minori entrate IRAP. Rileva che se ora il Ministero dell'economia cambia in modo così rilevante il suo parere devono essere addotte precise motivazioni.

Michele VENTURA (Ulivo) rileva che risulta singolare che il rappresentante del Governo depositi tale documentazione quando si sono già svolte dichiarazioni di voto su una proposta di parere che il presidente ha preparato sulla base di una documentazione predisposta dallo stesso Ministero dell'economia ma dal tenore opposto a quanto da ultimo affermato dal rappresentante del Governo.

Alberto GIORGETTI (AN) esprime l'avviso che la nota predisposta risponda più ad esigenze di carattere politico che ad esigenze di verifica degli effetti finanziari. Conseguentemente viene scaricata sulla Commissione la responsabilità di valutare gli effetti finanziari del provvedimento, una responsabilità che il suo gruppo si sente di assumersi votando a favore della proposta di parere avanzata dal presidente.

Adriano MUSI (Ulivo) ritiene necessario individuare gli uffici che materialmente provvedono alla redazione della documentazione che viene depositata presso la Commissione in quanto una simile difformità di giudizio su un identico testo merita una spiegazione.

Ettore PERETTI (UDC) ritiene che la nuova documentazione depositata risulti singolarmente ambigua nel suo fare riferimento all'assenza di « effetti finanziari immediati ».

Salvatore RAITI (IdV) ritiene opportuno, alla luce della documentazione da ultimo depositata, procedere ad ulteriori approfondimenti e quindi rinviare l'espressione del parere.

Gaspare GIUDICE (FI) rileva che la Commissione non si limita a recepire passivamente le diverse documentazioni depositate dal Governo ed invita pertanto i colleghi ad assumersi la responsabilità politica di compiere un'autonoma valutazione degli effetti finanziari del provvedimento.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO ricorda che nel suo precedente intervento si è rimesso alla Commissione sulla proposta di parere, anche in considerazione del diverso tenore tra le documentazioni depositate dal Governo nel corso dell'iter.

Lino DUILIO, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

C. 2931 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO chiede un rinvio dell'esame in quanto non sono stati ancora predisposti i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Lino DUILIO, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.

C. 2937 Governo, approvato dalla 12^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CALGARO (Ulivo), per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, segnala, con riferimento all'articolo 1, l'opportunità che il Governo fornisca chiarimenti in relazione agli effetti di accelerazione della spesa recati dalle norme in esame rispetto al profilo temporale prefigurato dalla legislazione vigente e scontato nel quadro tendenziale di finanza pubblica.

Ricorda poi che l'articolo 1, comma 14, dispone che dall'eventuale costituzione e dal funzionamento delle commissioni paritetiche di cui ai commi 4, 5 e 11, nonché dall'attuazione del medesimo comma 11 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di invarianza ad assicurare che dall'attuazione della disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica se, a tal fine, possa risultare opportuno precisare che ai componenti delle Commissioni paritetiche non sia attribuito alcun compenso, emolumento o rimborso spese. Con riferimento all'articolo 2, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'effettiva valenza della clausola di invarianza,

in quanto, come si evince dalla nota del Ministero dell'economia trasmessa al Senato in data 12 luglio 2007, la disposizione comporta, di fatto, l'equiparazione dei soggetti in esame con il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia. Ciò sembra contrastare con le disposizioni in materia di accesso alla dirigenza pubblica e potrebbe dare luogo al conseguente adeguamento retributivo, con notevoli oneri aggiuntivi che l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria potrebbe non risultare idonea a scongiurare. Ricorda infatti che la documentazione del Governo, infine, sottolinea anche le ripercussioni che tale equiparazione determinerebbe in relazione al conferimento della titolarità degli uffici dirigenziali con riflessi negativi sulla funzionalità dell'amministrazione e con riferimento alle inevitabili richieste emulative da parte di altre categorie di personale in situazioni analoghe.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO deposita la documentazione predisposta sul provvedimento (*vedi allegato 3*), che conferma i profili problematici del provvedimento, in particolare per quanto concerne l'articolo 2.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) ritiene opportuno un approfondimento sulle modalità con le quali si farà fronte all'applicazione del provvedimento nelle regioni interessate dai piani di rientro rispetto agli eccessi debiti finanziari.

Lino DUILIO, *presidente*, rileva che ove i colleghi concordino, provvederà a sottoporre al presidente della Commissione di merito i profili problematici evidenziati sul provvedimento.

La Commissione concorda.

Lino DUILIO, *presidente*, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disposizioni in materia di continuità territoriale per l'Isola d'Elba.**Nuovo testo C. 1640.**

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva, per quanto concerne l'articolo 1, la necessità di acquisire i dati posti alla base della quantificazione indicata dal testo con riferimento all'imposizione di oneri di servizio pubblico per i quali lo Stato sarà tenuto a contributi compensativi alle società aeree. Come detto, per le medesime finalità, riferite ai territori di Sardegna e delle isole minori, l'articolo 36 della legge n. 144 del 1999 aveva previsto una spesa annuale a regime di circa 51,6 milioni di euro. Successivamente la disciplina in materia di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei è stata estesa ad ulteriori ambiti territoriali, prevedendo in taluni casi un incremento del predetto onere.

Ricorda poi che l'articolo 2, comma 1, dispone che all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, pari a 350 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2007-2009, allo scopo utilizzando, per l'anno 2007 e l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al riguardo, osserva che gli accantonamenti utilizzati presentano la necessaria disponibilità. Ciononostante la clausola di copertura non appare correttamente formulata, trattandosi di oneri di carattere permanente a fronte di una copertura limitata al triennio in corso.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO rileva la necessità di acquisire elementi di verifica della quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e a tal fine ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica.

Lino DUILIO, *presidente*, pone quindi in votazione la richiesta di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione delibera quindi di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

La seduta termina alle 12.30.

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 luglio 2007. — Presidenza del presidente Lino DUILIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.

La seduta comincia alle 12.30.

5-01160 Vannucci: Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo VANNUCCI (Ulivo), replicando, esprime soddisfazione per la risposta del Governo che, non poteva che avere un carattere interlocutorio. Invita comunque ad approfondire la possibilità di valutare soluzioni alternative rispetto alla semplice soppressione delle direzioni provinciali e dei servizi vari che comunque consentono di perseguire i medesimi obiettivi di razionalizzazione.

Lino DUILIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 26 luglio 2007. — Presidenza del presidente Lino DUILIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.

La seduta comincia alle 12.40.

Lino DUILIO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01357 Garavaglia: Costo dei dirigenti statali.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO rileva che non sono stati predisposti i necessari elementi di risposta all'interrogazione presentata dall'onorevole Garavaglia.

Lino DUILIO, *presidente*, rinvia quindi lo svolgimento dell'interrogazione.

5-01358 Zorzato: disposizioni finanziarie della regione Sardegna.

Mauro PILI (FI) ricorda che l'interrogazione di cui è firmatario concerne i profili di evidente incostituzionalità delle recenti misure di imposizione fiscale sulle attività turistiche avviate dalla regione Sardegna. L'interrogazione si occupa inoltre delle somme che la regione Sardegna ha iscritto in bilancio a titolo di recupero di crediti relativi ad anni che vanno fino al 2015 ed ovviamente non ancora riscossi.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mauro PILI (FI), nell'esprimere una qualche soddisfazione per gli elementi contenuti nella risposta del Governo relativi alle recenti misure di imposizione fiscale sulle attività turistiche adottate dalla regione Sardegna, non sono stati forniti chiarimenti sulle risorse già iscritte in bilancio a titolo di rimborso di crediti non ancora riscossi.

Lino DUILIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.45.**SEDE REFERENTE**

Giovedì 26 luglio 2007. — Presidenza del presidente Lino DUILIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.

La seduta comincia alle 14.20.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011.

Doc. LVII, n. 2.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Michele VENTURA (Ulivo), *relatore*, ritiene doveroso in primo luogo segnalare la difformità verificatasi quest'anno tra i tempi di approvazione delle risoluzioni sul DPEF di Camera e Senato, determinata dal fatto che il Senato ha già proceduto, nella giornata odierna alla votazione della risoluzione. Rileva che si tratta di un problema che non riguarda solo la maggioranza e garantisce che comunque alla Camera i contenuti della risoluzioni saranno valutati attentamente, sicuramente tenendo conto dei contenuti della risoluzione approvata dal Senato ma al tempo stesso con la massima libertà ed autonomia. Invita pertanto i colleghi a non col-

tivare in alcun modo l'impressione che quest'anno l'esame del DPEF da parte della Camera costituisca un'inutile esercitazione. Venendo al merito del documento, segnala che il dato importante che merita in primo luogo sottolineare è che per la prima volta dopo molti anni il DPEF esclude la necessità di manovre correttive per garantire il rispetto degli obiettivi di finanzia pubblica. Ricorda infatti che l'obiettivo di indebitamento netto indicato dal DPEF al 2,5 per cento, pur ponendosi ad un livello più alto dell'indebitamento tendenziale, che il medesimo documento indica nel 2,1 per cento, risulta comunque più basso dell'obiettivo concordato in sede europeo, pari al 2,8 per cento. Indica quindi gli elementi di risanamento nella ripresa economica manifestatasi con una qualche consistenza, nei risultati della lotta all'evasione fiscale e nel moderato incremento della pressione fiscale. Al tempo stesso ritiene doveroso segnalare che non si sono ancora riusciti ad ottenere risultati soddisfacenti per quel che concerne il contenimento della spesa primaria corrente. Ricorda che l'andamento della spesa si è manifestato crescente soprattutto nelle amministrazioni decentrate, mentre una tendenza opposta si è manifestata nelle amministrazioni centrali e rileva l'esigenza di ulteriori approfondimenti anche per quel che concerne la spesa sanitaria. Sul fronte del contenimento della spesa ritiene che debbano essere poi attesi i risultati della *spending review*. Rileva poi che il DPEF compie un'operazione di chiarezza per quanto concerne gli impegni di spesa a cui è necessario fare fronte, distinguendo tra impegni già sottoscritti, classi consolidate e nuovi interventi. Rileva che a tale impegni di spesa si dovrà fare fronte mantenendo la pressione fiscale invariata ed anzi provvedendo all'avvio di un cammino di riduzione, come prospettato nella seduta di ieri dal viceministro Visco. Alla luce di tali elementi risulta evidente che la sfida è quella di trovare il punto di equilibrio tra le nuove iniziative di spesa, il contenimento della spesa pubblica che tuttavia non pregiudichi la funzionalità degli ap-

parati pubblici (non ritiene infatti ammissibile che ad esempio non vi siano i mezzi necessari per far fronte all'emergenza incendi), e l'esigenza di non aumentare ma anzi in prospettiva di diminuire la pressione fiscale. Ciò premesso ritiene importante indicare, sia pure in modo necessariamente sommario, le priorità sulle quali a suo giudizio si dovrebbe concentrare l'esame del provvedimento. In primo luogo ribadisce l'esigenza di avviare una riflessione sulle modalità con cui giungere ad una riduzione della pressione fiscale, fermo restando l'obiettivo di una riduzione del debito pubblico. Rileva poi l'importanza di giungere ad una definizione del federalismo fiscale in modo tale da dare anche un assetto stabile alla finanzia degli enti territoriali, sottraendo la stessa alle variabili decisioni delle diverse leggi finanziarie. osserva che non si può continuare a bloccare la discussione sulla questione di carattere istituzionale che concerne l'individuazione della realtà istituzionale da porre al centro del sistema ed in particolare sulla diafrasi tra regioni e comuni sul punto. Esprime comunque a titolo del tutto personale l'opinione che ci si debba rivolgere alle regioni, anche ai fini di una responsabilizzazione delle classi dirigenti locali. In terzo luogo ritiene opportuno che una specifica attenzione venga dedicata al tema dello sviluppo. A tale riguardo rileva che una scelta deve essere compiuta tra la prosecuzione dei meccanismi di incentivazione previsti dalla legge n. 488 del 1992, cercando di superare le difficoltà che nell'erogazione degli incentivi sono derivati dal sistema bancario (come si è tentato di fare con l'articolo 8-bis inserito alla Camera nel decreto-legge n. 81 del 2007) e l'individuazione di una diversa filosofia di intervento fondata su incentivazioni di carattere fiscale. All'interno di questo tema merita poi concentrarsi anche sull'incentivazione dello sviluppo sostenibile attraverso premi per forme di produzione più ecologiche. In quarto luogo ricorda l'esigenza di concentrarsi su scuola, università e ricerca, recependo in questo quadro anche il Protocollo presentato dal Governo nel corso delle trattative con le

parti sociali su *welfare* e Stato sociale. In quinto luogo ricorda l'esigenza di affrontare il tema della sicurezza ed in sesto luogo ritiene che, nell'ambito dell'esame del DPEF, debba essere recepito il lavoro compiuto sulla revisione delle procedure di bilancio.

Massimo GARAVAGLIA (LNP), con preciso riferimento al tema del federalismo fiscale, segnala che il suo gruppo ha presentato numerose proposte in merito e ritiene che il vero nodo da sciogliere in proposito sia quello del *quantum* delle compartecipazioni. Ricorda ad esempio che la Lega ha prospettato la possibilità di destinare il 90 per cento del gettito IVA alle regioni e, pur rilevando che ad un primo impatto la proposta può apparire provocatoria, essa perde tale carattere quando si pensa al fatto che il residuo fiscale della regione Lombardia ad esempio è negativo per un valore di 5 mila euro pro capite. In altre parole ogni cittadino lombardo rispetto ai soldi che versa di tasse ha un saldo negativo di 5 mila euro. Si tratta pertanto di una situazione da riequilibrare e al riguardo ricorda la proposta di « affrancamento » delle regioni in base alla quale le regioni si potrebbero, in cambio delle maggiori risorse ad esse attribuite accollarsi anche una quota di debito pubblico. Rileva come un ulteriore necessario intervento sia costituito dall'introduzione nella legislazione italiana di un principio già esistente in Germania e in Spagna, principio in base al quale, fatte salve esigenze di perequazione ben definite, i trasferimenti erariali non devono alterare né rovesciare l'entità delle risorse riscosse nei vari territori.

Luana ZANELLA (Verdi), nell'esprimere apprezzamento per la relazione del collega Ventura, sottolinea la centralità assunta nel DPEF di quest'anno dalle questioni ambientali e dal tema dello sviluppo sostenibile. In tale senso il DPEF si inserisce nel cammino che condurrà allo svolgimento in settembre della Conferenza nazionale sul clima. Ricorda che l'Italia non è vincolata solo dal Patto di stabilità e crescita europea ma anche dagli impegni di Kyoto, che peraltro assumono anch'essi

un carattere vincolante anche a livello comunitario. In questo quadro per la prima volta nel 2006 si è registrata un'inversione nella tendenza alla crescita dell'emissione di CO₂. Tale diminuzione è stata provocata dall'inverno mite e dalla diminuzione delle emissioni nel settore civile, mentre le emissioni sono rimaste stabili nel settore dei trasporti e sono aumentate nel settore energetico. Tali dati confermano la necessità di integrare, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, la politica energetica e quella ambientale. Rileva che un altro nodo da affondare, giustamente richiamato dal DPEF, è quello di risolvere la carenza infrastrutturale italiana a partire dalla tutela di quella infrastruttura primaria che è il territorio. A tale proposito rivendica il merito dell'impegno profuso insieme ad alcuni colleghi perché, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 81 del 2007 risorse aggiuntive venissero destinate anche al Corpo dei Vigili del fuoco. Sempre in tema di infrastrutture deve però segnalare l'estrema vaghezza dei contenuti dell'Allegato infrastrutture che non concentra le risorse su poche, definite priorità, operando peraltro uno squilibrio a favore delle opere stradali e autostradali e confermando la scelta di porre in essere un'opera di dimensioni gigantesche come il Mose di Venezia per il quale continua ad essere incerto se il flusso dei finanziamenti consentirà, anche ad opera realizzata, l'efficiente utilizzo della struttura.

Lino DUILIO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-01087 Crisci: *Interventi nei comuni colpiti da calamità naturali in Abruzzo.*

5-01091 Cordoni: *Ripartizione della somma del cinque per mille.*

ALLEGATO 1

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico (Atto n. 118).**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

In via preliminare si osserva che necessariamente il contingente dei dirigenti assegnati alle posizioni degli uffici di diretta collaborazione dei due nuovi Ministeri (Sviluppo Economico e Commercio Internazionale) è superiore a quello del Ministero delle Attività Produttive. È evidente, infatti, che ambedue le Amministrazioni hanno necessità, per assicurare la continuità delle loro funzioni, di disporre di figure di responsabili degli uffici di diretta collaborazione.

È da considerare, inoltre, che l'assetto di questa Amministrazione non è semplicemente il frutto della suddivisione tra i predetti due Ministeri delle strutture o degli uffici del soppresso Ministero delle Attività Produttive, ma deriva da una operazione più complessa che prevede anche l'apporto di strutture ed uffici trasferiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'esercizio delle attribuzioni in materia di politiche di sviluppo e coesione, oltre al trasferimento delle funzioni in materia di turismo alla Presidenza del Consiglio.

Il principio dell'invarianza della spesa, previsto nel processo di riordino dei Ministeri dal decreto-legge n. 181 del 2006 convertito nella legge n. 233 del 2006, è garantito, nel caso in questione, non solo mantenendo invariata la somma complessiva dei contingenti previsti per i nuovi ministeri rispetto a quelli dei ministeri soppressi, soluzione peraltro rispettata

nella ripartizione del contingente di personale individuato per gli uffici di diretta collaborazione delle due strutture, ma anche attraverso diverse misure compensative e di risparmio degli oneri di funzionamento delle stesse. In particolare, nel caso delle figure apicali degli uffici di diretta collaborazione, nonostante l'aumento del numero complessivo, l'invarianza della spesa è stata ottenuta attraverso il contenimento dei rispettivi trattamenti economici o di altre spese connesse, che mantengono l'onere finanziario all'interno della quota di disponibilità trasferita o ripartita nel rispetto della precedente spesa complessiva.

Ulteriore sistema di garanzia dell'invarianza della spesa è quello di attribuire, di regola, gli incarichi di figure apicali degli uffici di diretta collaborazione a soggetti già appartenenti alla pubblica amministrazione per i quali non vi sia alcun onere aggiuntivo di trattamento economico o vi sia un onere limitato alla sola corresponsione del trattamento economico accessorio.

Inoltre il provvedimento in questione interviene nel rispetto della ripartizione degli stanziamenti di bilancio già definiti con legge per ambedue i Ministeri, in ossequio sia ai criteri di invarianza di spesa oltre che alle altre misure di contenimento della spesa pubblica già intervenute.

ALLEGATO 2

**Aggregazione del comune di Lamon alla regione Trentino-Alto Adige
(Ulteriore nuovo testo C. 1427 cost. Covernò e abb.).****DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

La nuova versione del provvedimento, in sostanza, riproduce la formulazione originaria dello stesso, sopprimendo le modifiche apportate dalla Commissione di merito volte da un lato a conferire al Governo una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la predisposizione delle modifiche o integrazioni alla legislazione vigente consequenziali alla previsione del trasferimento del Comune e, dall'altro, ad adottare, ove necessario, disposizioni di natura regolamentare.

Al riguardo, si condividono le osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio volte a ritenere che il nuovo testo in esame superi i profili di criticità finanziaria sottesi nella precedente formulazione ed esplicitati nella nota dello

scrivente Dipartimento n. 0046104 del 2 aprile 2007.

Si osserva, infatti, che il nuovo testo non comporta effetti finanziari immediati in quanto, così come evidenziato nella nota tecnica degli uffici della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, viene interamente rimesso alla competenza della Regione interessata (Trentino-Alto Adige) la predisposizione delle misure legislative e/o regolamentari necessarie a garantire la concreta attuazione del disposto del provvedimento.

In considerazione di quanto sopra, non si hanno osservazioni da formulare sull'ulteriore corso del provvedimento in esame, che risulta conforme al procedimento delineato dalla norma costituzionale citata in oggetto.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria (C. 2937).**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

Con riferimento all'articolo 2, che recepisce il contenuto dell'emendamento 5.0.1. (testo 2), si esprime parere contrario in quanto il previsto inserimento dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute in apposita sezione del ruolo dirigenziale del Ministero medesimo comporterebbe di fatto l'equiparazione degli stessi con il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia, determinando maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Tutto ciò senza considerare i riflessi negativi sulla funzionalità dell'amministrazione conseguenti al conferimento della titolarità degli uffici dirigenziali a seguito di tale equiparazione, nonché le inevitabili richieste emulative da parte di altre categorie di personale in situazioni analoghe.

Peraltro, si fa presente che la clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 2 non consente in alcun modo, a fronte dell'esplicita previsione di inquadramento del personale in parola nel ruolo dirigenziale, di evitare l'insorgenza di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dalle inevitabili rivendicazioni di adeguamento del correlato trattamento economico a quello previsto per i dirigenti di seconda fascia.

In ogni caso l'ulteriore corso del provvedimento resta subordinato alla sostituzione del comma 2 con il seguente: « 2. L'attuazione del presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e non può dare luogo per il personale di cui al-

comma 1 alla revisione del relativo trattamento giuridico ed economico, che resta quello previsto per il medesimo personale dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area 1 della dirigenza ».

Sulle restanti disposizioni si segnala quanto segue:

articolo 1, comma 7, secondo periodo. Si fa presente che la previsione ivi contenuta sulla nomina, da parte degli organi statali, dei Direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche citate dal provvedimento in rassegna, non trova riscontro nell'attuale normativa;

articolo 1, comma 13. Dalla lettura della disposizione in esame non si evince chiaramente se l'Osservatorio ivi previsto sia quello disciplinato dall'articolo 15-*quaterdecies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Pertanto appare necessario che sia esplicitamente previsto, nella disposizione del predetto comma 13, che per l'attivazione dell'Osservatorio in questione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente;

articolo 1, comma 14. La clausola di invarianza finanziaria ivi contenuta andrebbe integrata prevedendo espressamente che ai componenti delle Commissioni paritetiche eventualmente costituite a livello aziendale non viene attribuito alcun compenso o rimborso spese;

articolo 3. Le disposizioni ivi contemplate, concernenti l'applicazione dell'isti-

tuto del tempo parziale alla dirigenza sanitaria, riproducono il contenuto dell'emendamento 5.0.4. Al riguardo si ribadisce che le disposizioni in parola interferiscono con la materia contrattuale che già disciplina le ipotesi di accesso della

dirigenza al regime ad impegno ridotto (CC.CC.NN.L. integrativi del contratto nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 delle aree III e IV della dirigenza del Servizio sanitario nazionale sottoscritti in data 22 febbraio 2001).

ALLEGATO 4

5-01160 Vannucci: Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-01160 l'onorevole Vannucci pone quesiti in ordine allo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze predisposto ai sensi della legge finanziaria 2007 (n. 296 del 2006).

Al riguardo, si premette che l'articolo 1, commi 426, 427 e 428, della citata legge (finanziaria 2007), ha previsto una diversa articolazione organizzativa delle strutture periferiche del Ministero, da definire su base regionale e, ove opportuno, anche su base interregionale e interprovinciale, al fine di contemperare le esigenze di contenimento delle spese di funzionamento delle strutture amministrative statali con quelle di mantenimento del livello qualitativo dei servizi offerti all'utenza.

L'intervento, pertanto, si colloca nell'ambito del più ampio processo di razionalizzazione ed ottimizzazione dei costi e delle spese di funzionamento di tutti i Ministeri.

In attuazione di tali disposizioni, è stato predisposto lo schema di regolamento, approvato dal Consiglio dei ministri in data 15 giugno 2007 in sede di esame preliminare, che prevede che le due articolazioni periferiche del Ministero, ridenominate, rispettivamente, Ragionerie territoriali dello Stato e Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, siano riordinate attraverso la loro articolazione su base regionale ovvero interregionale e/o interprovinciale, dagli attuali 206 uffici ad un numero complessivo di 126. Tale processo avrà

carattere di gradualità: verrà, infatti, portato a compimento in due fasi, nell'arco complessivo di un biennio dall'entrata in vigore del Regolamento.

Attualmente, sono in corso approfondite analisi per dare attuazione alla predetta norma, e si provvederà a rideterminare le strutture periferiche, prevedendo il loro riordino e la riallocazione del personale in servizio, ove risulti sostenibile e maggiormente vantaggioso non soltanto sulla base dei criteri afferenti alla sfera dell'efficienza e dell'economicità, ma anche sulla base di altri principi che tengano conto della funzionalità della struttura nell'ambito dell'operatività sul territorio. Non è intenzione di questa Amministrazione penalizzare alcuna delle aree geografiche del nostro Paese ma, pur condividendo la preoccupazione che traspare nell'interrogazione, si dovrà dare applicazione ad una legge dello Stato salvaguardando, comunque, i diritti e gli interessi preminenti sia dei cittadini che dei lavoratori interessati.

In ordine ai quesiti relativi all'eventualità che la Direzione provinciale dei servizi vari di Pesaro-Urbino sia tra quelle da sopprimere ovvero, in subordine, possa essere accorpata alla sede di Rimini, si precisa che attualmente non è possibile fornire indicazioni definitive sugli uffici che saranno oggetto del riordino, in quanto l'individuazione delle sedi da accorpate è demandata ad un successivo decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del

regolamento stesso, sulla base di criteri tendenti a minimizzare i disagi per il personale interessato e a migliorare il livello qualitativo dei servizi resi.

Si soggiunge che sulla bozza di regolamento si sono tenuti appositi incontri di

consultazione con le Rappresentanze del personale in data 19 ottobre 2006, 13 aprile 2007, 20 aprile 2007 e 3 maggio 2007 e che, comunque, l'iter procedurale del Regolamento non è ancora concluso.

ALLEGATO 5

5-01358 Zorzato: Disposizioni finanziarie della regione Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla *question-time* in esame, con la quale le SS.LL. Onorevoli sottolineano l'esistenza di taluni aspetti di incostituzionalità della legge della regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (pubblicata nel B.U. del 13 maggio 2006, n. 15, supplemento ordinario n. 6), recante « Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo », si fa presente, in via preliminare, che il termine per impugnare la legge della regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, scadrà il 31 luglio 2007 – sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione (BUR n. 18 del 31 maggio 2007).

È, altresì, opportuno rilevare che questa amministrazione, per quanto di competenza del settore finanze, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali dettagliate osservazioni in ordine alle disposizioni contenute nella medesima legge con le quali si è rappresentata l'esigenza di procedere ad una nuova impugnazione.

In particolare, aspetti di criticità sono stati rilevati con riferimento agli articoli 3 e 5 della legge n. 2 del 2007. L'articolo 3 contiene norme modificative della legge regionale n. 4 del 2006, con la quale sono state istituite rispettivamente:

all'articolo 2: un'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case;

all'articolo 3: un'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico;

all'articolo 4: un'imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto.

Con le modifiche riportate all'articolo 3 della legge n. 2 del 2007, la regione avrebbe inteso superare i motivi di censura mossi dal Consiglio dei ministri del 7 luglio 2006, con la delibera di proposizione di ricorso dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

A tal proposito, si ritiene che le nuove disposizioni non abbiano superato i motivi di censura che indussero il Governo a promuovere l'impugnativa della legge regionale n. 4 del 2006.

L'articolo 5 della legge n. 2 del 2007 istituisce, invece, con previsione innovativa rispetto alla suddetta legge regionale n. 4/2006, una imposta regionale di soggiorno, il cui gettito dovrebbe essere destinato ad interventi del settore del turismo sostenibile con particolare riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti e alla fruizione della risorsa ambientale.

L'imposta, facoltativa, ha per presupposto il soggiorno nelle strutture ricettive turistiche e nelle unità immobiliari, concesse in locazione o in comodato, nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, a partire dal 2008.

In tale previsione sembrano rilevarsi violazioni, oltre che dei principi fondamentali della Carta costituzionale, anche dei principi comunitari di libera circolazione delle persone, apparendo irragionevole e discriminatoria in danno di tutti i cittadini dell'Unione europea l'esenzione dei residenti in Sardegna; ed invero, l'esclusione di tutto il cosiddetto « turismo interno » non si giustifica alla luce della

connaturata limitazione dell'efficacia territoriale della relativa potestà impositiva alla sola circoscrizione comunale.

Per tali motivi si presenta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 2 del 2007, che, fra l'altro, ha modificato la precedente legge regionale della Sardegna n. 4 del 2006, di guisa che la mancata impugnativa *in parte qua* della legge più recente determinerebbe anche la sopravvenuta carenza dell'inten-

resse a coltivare il ricorso già promosso dal Governo.

Per quanto di competenza del settore economia di questo Dicastero, la Ragioneria Generale dello Stato ha fatto presente che ogni decisione in merito all'eventuale impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale della legge finanziaria per l'anno 2007 della regione Sardegna, non potrà che essere adottata dalla Presidenza del Consiglio-Dipartimento per gli Affari Regionali.